

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - L'Associazione si denomina:

"Associazione tra volontari rotariani per il tutoraggio a favore della nuova imprenditoria",

in breve: "Associazione Virgilio 2080" ed ha sede legale in Roma.

Le eventuali modifiche dell'indirizzo della sede saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione adotta come riferimento la Legge quadro del Volontariato 266/91, il D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e loro eventuali variazioni, e la Legge sul Volontariato n. 29 del 1993 Regione Lazio.

Essa ha carattere di Associazione apolitica, non avente fini di lucro e nasce sotto gli auspici e il patrocinio del Governatore del Distretto 2080 del Rotary International il quale, assieme ai suoi successori, ne diviene socio onorario per la durata del suo mandato.

La sua durata è a tempo illimitato ed è ispirata a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione.

SCOPI E FINALITA'

Art. 2 - L'Associazione ha la finalità di garantire una configurazione giuridica all'insieme dei Tutori impegnati in maniera spontanea e volontaristica

per fornire a giovani imprese assistenza gratuita nelle loro prime fasi di vita ed avviamento al fine di valorizzare e favorire l'imprenditorialità e l'autoimpiego specialmente giovanile, prevalentemente nel territorio nel quale opera il Distretto 2080 del Rotary International.

L'appartenenza dei Tutori al Rotary International ne è caratteristica necessaria e distintiva.

L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente nel Lazio e nel territorio di competenza del Distretto 2080 del Rotary International e si propone di:

- assicurare adeguato supporto organizzativo e operativo ai Tutori nell'espletamento dei loro compiti;

- promuovere i rapporti con l'esterno per favorire il reperimento di contributi, provenienti sia dal privato sia attraverso provvidenze pubbliche e istituzionali;

- conseguire e sostenere il consolidamento della presenza sviluppata e raggiunta nel mondo del sociale, sia direttamente

sia attraverso la collaborazione con Istituzioni nella realizzazione di programmi comuni, con lo scopo ultimo di consentire ai fruitori del programma di assistenza (tutori) l'inserimento più adeguato nella vita economica e la scelta intelligente dei loro obiettivi professionali.

Nei suoi obiettivi primari, l'Associazione intende perseguire

l'attuazione del "Programma Virgilio" così come realizzato dall'Associazione volontari rotariani per il tutoraggio a favore della nuova imprenditoria del Distretto 2040 del Rotary International con la quale manterrà costanti collegamenti ai fini di scambio di esperienza e sinergica collaborazione,

già avviato attraverso la collaborazione originaria con la C.C.I.A.A. di Milano, successivamente esteso territorialmente con accordi con altri soggetti istituzionali.

Per il conseguimento degli obiettivi l'Associazione si prefigge:

- la promozione di iniziative e la realizzazione di sistemi di tutoraggio e di monitoraggio, interagendo, a qualsiasi livello, con soggetti pubblici e

privati;

- l'ideazione e la realizzazione di programmi di sviluppo economico-imprenditoriale, che facciano riferimento alle finalità del "Programma Virgilio";
- l'adoperarsi per un coinvolgimento sempre maggiore di soggetti istituzionalmente deputati allo studio e alla ricerca, quali Università, Accademie, Scuole, come pure dei soggetti già operanti nei settori della produzione e del credito;
- l'impegno alla diffusione dei risultati raggiunti, da attuarsi con pubblicazioni e ogni altra attività utile allo scopo, con l'obiettivo di porre a disposizione le esperienze attuate e raccolte.

L'Associazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con:

- le rendite del proprio patrimonio;
- i contributi, le sovvenzioni e i donativi provenienti da Enti, da Istituzioni e da altri soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con ogni altro provento, anche di proprie iniziative, non esplicitamente destinato a incrementare il patrimonio.

I SOCI

Art. 3 - I soci si distinguono in soci effettivi e soci onorari.

I soci effettivi a loro volta si distinguono in:

- soci ordinari, tutti coloro che, essendo membri regolari di Club del Rotary International, hanno fornito o potranno fornire il loro servizio, a carattere volontaristico e gratuito, come Tutori e versano annualmente la quota associativa;
- soci sostenitori, tutti gli Enti, le Associazioni, le persone fisiche e/o giuridiche, che versano un multiplo di quota associativa o che, in qualsiasi modo e con prestazioni, anche professionali, gratuite, incrementano l'attività associativa.

Tra i soci sostenitori sono ammissibili i Rotary Club del Distretto 2080 che si riconoscono nelle finalità sociali.

Essi sono tenuti a pagare regolarmente le quote annuali e i contributi straordinari che verranno deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato e tutti hanno parità di diritti e di doveri.

L'iscrizione a socio effettivo viene richiesta per iscritto al

Consiglio Direttivo dell'Associazione che delibera sulla sua accettazione: in tale domanda va indicato espressamente l'impegno ad osservare lo Statuto e l'eventuale Regolamento organizzativo.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che ordina l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione. I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate, per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, per decesso, per comportamento contrastante con gli scopi statutari e per persistente violazione degli obblighi statutari. In qualunque caso di cessazione dell'appartenenza all'Associazione, i Soci non possono farsi restituire i contributi versati, né hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La decisione è inappellabile: nel caso di diniego di ammissione o di esclusione, il CONSIGLIO DIRETTIVO non è tenuto ad esplicitarne la motivazione se non in estrema sintesi.

Nei confronti dell'Associazione il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro soci.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettive.

vamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 4 - Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario e/o emerito, a soggetti istituzionali operanti nel campo dello studio e della ricerca, come pure a quei soggetti già operanti nei settori della produzione e del credito.

I soci onorari e/o emeriti sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo e non sono tenuti al versamento delle quote annuali associative.

Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione illustrativa del Consiglio Direttivo e dal rapporto dei Revisori dei Conti, ove istituito. Tali documenti saranno depositati presso la sede dell'Associazione almeno due settimane prima della data fissata per l'assemblea dei soci, perchè questi possano prenderne visione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese, per capitoli e voci analitiche.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per

la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni non siano imposte dalla legge.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a)- l'Assemblea dei soci;
- b)- il Consiglio Direttivo;
- c)- il Presidente;
- d)- il Tesoriere/Segretario;
- e)- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ASSEMBLEA

Art. 8 - L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. Può essere convocata inoltre per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono comunicati ai soci per lettera o con altro mezzo di comunicazione adeguato, almeno quindici giorni prima della riunione.

Art. 9 - Hanno diritto di partecipare all'assemblea ordinaria tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota annuale e dell'eventuale contributo straordinario.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci; sarà validamente costituita in seconda convocazione e validamente delibererà, qualunque sarà il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide (sia in prima sia in seconda convocazione), se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

Art. 10 - L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è validamente costituita e le sue delibere sono valide, se assunte:

a) con la presenza di almeno i 3/4 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei soci (presenti e rappresentati), per modificare lo statuto;

b) con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci (presenti e rappresentati), per deliberare lo scioglimento, su proposta del Consiglio Direttivo, con la devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 11 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente nomina fra i presenti, con il consenso dell'assemblea, un Segretario e, se occorre, due scrutatori.

Le delibere devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, per la durata di un triennio, eletti dall'assemblea dei soci.

Essi sono scelti tra i soci e restano comunque in carica fino a che i loro successori non siano stati eletti: e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può nominare fino ad altri due membri, scegliendoli nell'ambito degli appartenenti al Rotary, in una rosa di tre designandi, su proposta del Governatore del Distretto.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, e il Tesoriere (ed un Segretario, ove ritenuto opportuno).

Al Consiglio Direttivo spetta il governo dell'Associazione, rimanendo ad esso conferiti, nessuno escluso, tutti i più ampi

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il compimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte all'anno e ogni qualvolta che il Presidente lo ritiene opportuno, con lettera o altro avviso idoneo, spedito con almeno cinque giorni di preavviso con l'indicazione dell'ordine del giorno. Si riunisce inoltre su iniziativa di almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre che sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi è stato chiamato a farne le veci.

Le riunioni del Consiglio possono avvenire mediante consultazione telefonica o fax, seguita dall'invio, al domicilio di ciascuno, della proposta di delibera da restituirsi da parte dei membri con le modalità e nei termini di volta in volta indicati: in tal caso la delibera si considera validamente assunta se approvata con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio.

Art. 14 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo, (possibilmente, entro la fine del mese di dicembre) ed il bilancio consuntivo (entro la fine del mese di aprile suc-

cessivo dell'anno interessato);

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed eventualmente uno o più Vice-Presidenti;
- nominare il Tesoriere, le cui funzioni possono essere affidate alla persona nominata Segretario dell'Associazione;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- stabilire l'ammontare delle quote associative fissandone altresì il termine per il versamento: resterà invariato sino a nuova delibera.

IL PRESIDENTE

Art. 15 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. In tale sua qualità potrà, tra l'altro, incassare somme dovute all'Associazione a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, attive e passive, riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione, (tale si intende qualunque atto che non incida sul patrimonio dell'Associazione), sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è assistito da uno o più Vice-Presidenti, che lo sostituiscono in sua assenza.

Il Vice-Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in qualunque caso di impedimento e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi: per i terzi l'intervento stesso del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

IL TESORIERE

Art. 16 - Il Tesoriere tiene l'amministrazione e ha la firma disgiunta per effettuare depositi e prelievi bancari dell'Associazione presso qualsiasi Banca od ufficio postale.

Le sue funzioni possono essere affidate al Segretario dell'Associazione, che sarà nominato dal Consiglio, ove lo ritenga opportuno. Il Segretario, ove nominato, predisporrà i documenti utili ad informare i membri del Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno; curerà quanto utile per l'attuazione delle delibere del Consiglio e potrà ricevere deleghe dal Presidente, a tal fine: redigerà i verbali delle riunioni degli organi associativi, che trascriverà tempestivamente nei Libri Sociali; curerà la tenuta dell'Archivio dell'Associazione. Durerà in carica per il periodo stabilito al momento della nomina: potrà essere confermato.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che possono essere scelti anche tra persone non socie.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, esercita i

poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti; agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali, oppure su segnalazione di un socio;

può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo; riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Le funzioni del Collegio possono essere affidate ad un unico Revisore ufficiale dei conti.

Art. 18 - Delle obbligazioni dell'Associazione risponde l'Associazione con il suo patrimonio.

In caso di morte, recesso o esclusione di un socio i contributi e le quote da questo versati, restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

Art. 19 - Tutte le cariche sociali sono gratuite e sempre fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, previa autorizzazione del Presidente.

Ogni incarico sarà eseguito nel rispetto delle finalità dell'Associazione e in armonia con le direttive impartite dall'organo competente.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 20 - In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni dell'Associazione che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'articolo 5° comma IV della legge 266/91, sentito, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 legge 23.12.96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Per quanto non previsto da questo statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

F.to: Fabrizio Bianchi

Enzo Elio Zanderigo Iona

Maurizio Milazzo

Maria Novella Tacci

Fabio De Angelis Corvi

Bruno Lago

Aldo Ferrari

Carlo Camerata

Guido Franceschetti

Enzo Annicchiarico

Francesco Paolo Baglio

Gennaro Contardi

Daniele Azzarone

Carlo Radice

Francesco Scaldaferrì, Notaio